

dare delle garanzie per la sua retta amministrazione, perchè qui sta il nerbo dell'argomento.

L'Associazione mutua, come non deve impiegare i fondi se non a nome e nell'interesse degli assicurati che costituiscono una tontina, non ha un capitale suo proprio tanto che basti per garantire la sua amministrazione, perchè, ripeto, una società mutua di tontina non è altro che una società amministratrice, ma non ha un capitale bastevole per garantire tutte le sue operazioni, per garantire che gl'impieghi, che potrà fare all'estero, sono veramente fatti anche a nome e nell'interesse degli assicurati. Quindi la *Cassa paterna*, anche ricchissima, non potrebbe mai dare una garanzia uguale alla somma dei capitali che si sarebbero corrisposti dagli assicurati che costituiscono le tontine. Vi sarebbe una garanzia morale, e, in quanto a questa, se la *Cassa paterna* fosse la sola società, non avrei nessuna inquietudine di andar domani a farmi assicurare da essa, dacchè tale garanzia morale, di cui io faccio anche molto caso, è la sorveglianza del Governo francese. Ma non credo che si potrebbe avere dalla società della *Cassa paterna* una garanzia reale, nè una garanzia legale.

Io credo quindi che noi facciamo già un gran passo nel concedere in modo chiaro e semplice l'autorizzazione alle società mutue di costituirsi nello Stato; e che facciamo un altro passo nel consentire che le società estere operino nel nostro paese.

Ma se noi non imponessimo loro l'obbligo di impiegare i fondi che riscuotono dagli assicurati in cedole del nostro Stato, commetteremmo un errore economico, e ciò che sarebbe molto più grave, noi falliremmo al dovere che incombe al Governo di sorvegliare, e di sorvegliare molto da vicino l'impiego dei fondi, che le società amministratrici delle tontine sono in dovere di fare nell'interesse dei loro assicurati, rispetto ai quali sono semplici amministratrici.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Malinverni.

MALINVERNI. La garanzia prima che hanno i nostri assicurati del Piemonte su questa *Cassa paterna* è certo la sorveglianza che vi esercita il Governo, il quale ogni settimana è obbligato a rivedere tutti gli incassi fatti, e di sollecitarne l'impiego.

Ma un'altra ne hanno poi ancora, ed è che la società, avendo un deposito di sei milioni sui fondi di Francia, consegna a tutti gli assicurati una carta su questi fondi stessi.

Quando il danaro da qui va a Parigi, l'amministrazione è obbligata a prendere una cartella sulla persona stessa che è assicurata. Non è dunque mestieri di una maggior assicurazione, imperocchè quella carta che è nominativa sulla persona assicurata costituisce una garanzia. D'altronde quest'obbligo di impiegare le somme versate in fondi pubblici dello Stato sarebbe cosa unica e tutto affatto speciale al Piemonte, in quanto che la *Cassa paterna* fa operazioni nel Belgio, nell'Olanda, nella Prussia e nell'Italia senza che esso le sia imposto.

Giova ancora avvertire che se la Camera adottasse la summentovata disposizione, non vi sarebbe più l'eguaglianza tra le società mutue, perchè corre un divario tra i fondi del Piemonte e quelli del rimanente d'Italia, del Belgio, dell'Olanda, e quindi tornerebbe impossibile il cumularli e farne una cifra sola. Quindi per l'uniformità delle associazioni mutue è d'uopo che tutti questi fondi siano versati nella stessa cassa, onde vi sia parità nella distribuzione tra i vari associati.

È poi necessario che la società possa continuare le sue operazioni, perchè il dividendo è sempre maggiore quanto più la società è estesa. Noi potremmo anche istituire una so-

cietà mutua nel paese, ed io lo desidero quant'altri mai; ma essa, ristretta al nostro Stato, non potrebbe dar mai un dividendo pari a quello che dà la totalità della Francia, in cui le operazioni essendo più estese, si ritrae un maggior frutto.

Notisi, o signori, che quando una società nazionale si istituisse nel nostro Stato, non potrebbe per certo estendersi all'estero, ma dovrebbe necessariamente essere ristretta nel paese, perchè se noi neghiamo alle altre società estere la facoltà di potere estendere le loro operazioni nel nostro paese, le altre nazioni per contraccambio impediranno noi pure di operare nei loro Stati, e quindi le operazioni essendo ristrette nel paese, non potranno essere certamente così proficue, come quelle di Francia, che sono estese in quasi tutta Europa.

Per queste ragioni adunque io dico che sarebbe inopportuno il volere sopprimere tutt'affatto una società, la quale ha per statuto di non potere impiegare i frutti ricavandi che sui fondi di Francia, società che d'altronde è benemerita al nostro paese, poichè le estese operazioni che ha già fatto in Piemonte, assicurano la sorte e la ricchezza di molte famiglie.

Queste ragioni adunque mi paiono sufficienti, onde la Camera abbia a prendere in considerazione quest'articolo, e voglia modificarlo in guisa da richiedere da queste società una sicurezza qualsiasi in capitali, ma da non impedire il corso delle loro operazioni nel nostro Stato.

RICCARDI. Non è mia intenzione di intrattenere la Camera di teorie: non posso tuttavia a meno di dichiarare che per mio conto io vorrei che il Governo stesse il più lontano possibile dalla vieta tendenza (tendenza funesta anche per gli aggravi che porta nei nostri bilanci) di volere tutto regolamentare, ingerirsi cioè di soverchio degli interessi, e della fortuna dei cittadini, e dirò anche dei comuni, ma venendo tosto all'argomento specifico dell'associazione mutua, della quale si è fin qui specialmente parlato, io credo che arriverebbero gravi inconvenienti e che sarebbe anzi come un volerla far cessare affatto, ove si ammettesse la seconda parte dell'articolo che discutiamo, quale venne presentato alla deliberazione della Camera. Notino diffatti, o signori, che non si tratta di associazione stabilita nel paese, alla quale il Governo e la legge siano in facoltà d'imporre condizioni speciali, e più l'una che l'altra anche a garanzia maggiore, come diceva il signor ministro delle persone che avessero a che fare con questa compagnia. Qui si tratta d'un fatto che è al disopra della nostra possibilità di modificare, si tratta d'una compagnia stabilita all'estero, compagnia che non credo si potrebbe utilmente suddividere in altrettante compagnie, quanti sono i singoli Stati, ma che ha anzi d'uopo di essere estesa come in fatto a buona parte d'Europa; e diffatti questa compagnia non solamente da Parigi è diramata in Piemonte, ma lo è pressochè in tutti gli Stati d'Europa. Ora, se questa compagnia è stabilita a Parigi, non è il caso di dire che un'altra compagnia si sia venuta a stabilire in Piemonte; tutt'altro. Essa non ottenne se non se la facoltà di potere stabilire una succursale, un centro d'amministrazione secondaria in Piemonte, e ciò a vantaggio degli assicurati, di quelli che corrono in quest'assicurazione vicendevole, di maniera che non è in facoltà del Governo nostro di modificarne gli statuti.

Il volere, per esempio, colla disposizione contenuta in questa legge assoggettare i fondi di questa compagnia ad essere investiti in fondi pubblici del nostro Stato (questione sulla quale io insisto specialmente perchè ciò è in fuori del poter nostro) equivale a dire che gli associati piemontesi, che i cittadini del nostro Stato, non già non potranno ricorrere